

Versione anonimizzata

C-274/20 - 1

Causa C-274/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

19 giugno 2020

Giudice del rinvio:

Giudice di pace di Massa (Italia)

Data della decisione di rinvio:

16 giugno 2020

Attori:

GN

WX

Convenuta:

Prefettura di Massa Carrara – Ufficio Territoriale del Governo di
Massa Carrara

GIUDICE DI PACE DI MASSA

ORDINANZA DI RINVIO PREGIUDIZIALE

ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

[OMISSIS]

Attori: GN [OMISSIS] residente a Seravezza [Italia] [OMISSIS] e WX
[OMISSIS] residente a Zilina [Slovacchia] [OMISSIS]

[OMISSIS]

CONTRO

IT

Convenuta: Prefettura di Massa Carrara - Ufficio Territoriale del Governo di Massa Carrara [OMISSIS]

1. PROCEDIMENTO PRINCIPALE

1. Esposizione succinta del procedimento

Con ricorso depositato in data 27.2.2019, i ricorrenti GN e WX promuovevano un giudizio nei confronti della Prefettura di Massa Carrara per sentire dichiarare la nullità della contravvenzione n. [OMISSIS] del 17.2.2019, elevata dalla Polizia Stradale di Massa Carrara, sulla base del comma 1-bis dell'art. 93 del Codice della Strada.

La domanda dei ricorrenti è diretta all'accertamento della nullità della suindicata contravvenzione, in quanto, ad avviso degli stessi, veniva elevata sulla base di una norma in palese contrasto con le normative europee.

La convenuta [OMISSIS] riteneva infondata la domanda attorea e conseguentemente richiedeva la conferma del verbale impugnato.

2. Breve illustrazione dei fatti di causa

[Or.2]

I ricorrenti, GN e WX, sono coniugi.

GN è residente in Italia, mentre la di lui moglie vive in Slovacchia e risulta residente solo in Slovacchia.

Un giorno in cui la signora si trovava in Italia e precisamente in data 17.2.2019, i coniugi decidevano di recarsi presso un supermercato al fine di fare la spesa.

A tal fine utilizzavano l'auto di WX immatricolata in Slovacchia.

Il mezzo veniva condotto inizialmente da WX e successivamente da GN.

In questa occasione i coniugi venivano fermati dalla Polizia Stradale di Massa Carrara e veniva elevato al ricorrente, nonché alla moglie in quanto proprietaria del mezzo, il verbale di contravvenzione n. [OMISSIS] e veniva disposto il sequestro dell'auto, per violazione dell'art. 93 comma 1 -bis del CdS, in quanto GN, residente da più di sessanta giorni in Italia conduceva un'auto targata all'estero.

2. DIRITTO NAZIONALE

1. Disposizioni nazionali richiamate

Con il «Decreto di Sicurezza» (Legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113), in vigore dal 4.12.2018, veniva modificato il Codice della Strada ed in particolare veniva aggiunto all'art. 93 il comma I-bis e 1-ter.

Secondo il succitato comma 1 -bis:

«Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero».

Il comma 1-ter prevede:

«Nell'ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la [Or.3] disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente».

Secondo la succitata norma, quindi, un soggetto residente da più di sessanta giorni in Italia non può condurre un'auto targata all'estero (a chiunque fosse intestata), ma solo auto immatricolate in Italia, salvo pochi casi eccezionali.

Le sanzioni previste per la violazione del comma 1 -bis, ex comma 7-bis, sono:

«la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848.

L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213 (n.d.r. relative al sequestro).

Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213».

La «residenza» viene definita dall'art. 43 del Codice Civile ed «è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale».

Il cittadino europeo che soggiorna in maniera continuativa per più di sessanta giorni in Italia ha l'obbligo, secondo le previsioni italiane, ad immatricolare la propria auto in Italia, al fine di potere utilizzare la stessa in Italia ovvero di utilizzare in Italia esclusivamente auto targate in Italia.

2. *Giurisprudenza nazionale in materia*

L'art. 93 comma 1 -bis del Codice della Strada è in vigore relativamente da poco tempo. Nonostante le innumerevoli contravvenzioni elevate, [OMISSIS] risultano poche le impugnazioni.

Tale dato statistico potrebbe essere dovuto alla circostanza che la categoria colpita, composta, in maggior parte, da persone di nazionalità estera (non italiana) ha maggiore difficoltà nel far valere i propri diritti (a causa di limiti linguistici e di informazione).

Non risulta inoltre che i Giudici nazionali, investiti della questione, abbiano deciso di disapplicare la norma per motivi di contrasto con la normativa europea ex art. 4 TUE.

3. **DISPOSIZIONI DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA**

Le norme europee rilevanti ai fini della soluzione della questione, riportate integralmente, sono:

[Or.4]

1. **Art. 18 TFUE**, sulla non discriminazione e cittadinanza dell'Unione:

“Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità”.

2. **Art. 21 TFUE**, sul diritto alla libera circolazione e soggiorno:

“1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi”.

3. **Art. 26 TFUE**, sulla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, in conformità alle disposizioni dei trattati.

“1. L’Unione adotta le misure destinate all’instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati.

2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati”.

4. **Art. 45 par. 1 TFUE**, sul diritto alla libera circolazione dei lavoratori subordinati:

“1. La libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione è assicurata.

2. Essa implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:

a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;

b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri;

c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un’attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l’occupazione dei lavoratori nazionali;

d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l’oggetto di regolamenti stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.

4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione”.

5. **Artt. 49-55 TFUE**, sul diritto di stabilimento:

“Articolo 49

Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei [Or.5] cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate.

Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all’apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.

La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.

Articolo 50

1. Per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività, il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione del Comitato economico e sociale.

2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtù delle disposizioni che precedono, in particolare:

a) trattando, in generale, con precedenza le attività per le quali la libertà di stabilimento costituisce un contributo particolarmente utile all'incremento della produzione e degli scambi;

b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno dell'Unione delle diverse attività interessate;

c) sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrative contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla libertà di stabilimento;

d) vigilando a che i lavoratori dipendenti di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato membro, possano quivi rimanere per intraprendere un'attività autonoma, quando soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui desiderano accedere all'attività di cui trattasi;

e) rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiaria situate nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro, sempre che non siano lesi i principi stabiliti dall'articolo 39, paragrafo 2;

*f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento in ogni ramo di attività considerato, da una parte alle condizioni per l'apertura di agenzie, succursali o filiali sul territorio di uno Stato membro e dall'altra alle condizioni di ammissione del personale della sede principale negli organi di gestione o di controllo di **[Or.6]** queste ultime;*

g) coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 54, secondo comma per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi;

h) accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli Stati membri.

Articolo 51

Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono escludere talune attività dall'applicazione delle disposizioni del presente capo.

Articolo 52

1. Le prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono direttive per il coordinamento delle suddette disposizioni.

Articolo 53

1. Al fine di agevolare l'accesso alle attività autonome e l'esercizio di queste, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli e al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste.

2. Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni è subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri.

Articolo 54

Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione, sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone [Or.7] fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.

Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal

diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

Articolo 55

Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni dei trattati, gli Stati membri applicano la disciplina nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri Stati membri al capitale delle società a mente dell'articolo 54”.

6. **Artt. 56-62 TFUE**, sul diritto alla libera prestazione dei servizi:

"Articolo 56

Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno dell'Unione.

Articolo 57

Ai sensi dei trattati, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.

I servizi comprendono in particolare:

- a) attività di carattere industriale;*
- b) attività di carattere commerciale;*
- c) attività artigiane;*
- d) attività delle libere professioni.*

Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nello Stato membro ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini.

Articolo 58

1. *La libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti.*

2. *La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono vincolati a [Or.8] movimenti di capitale deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione della circolazione dei capitali.*

Articolo 59

1. *Per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono direttive.*

2. *Nelle direttive di cui al paragrafo 1 sono in generale considerati con priorità i servizi che intervengono in modo diretto nei costi di produzione, ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi di merci.*

Articolo 60

Gli Stati membri si sforzano di procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella obbligatoria in virtù delle direttive stabilite in applicazione dell'articolo 59, paragrafo 1, quando ciò sia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.

La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.

Articolo 61

Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, ciascuno degli Stati membri le applica senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati dall'articolo 56, primo comma.

Articolo 62

Le disposizioni degli articoli da 51 a 54 inclusi sono applicabili alla materia regolata dal presente capo”.

4. BREVE ILLUSTRAZIONE DEI MOTIVI DEL RINVIO PREGIUDIZIALE RINVIO PER INTERPRETAZIONE

Il presente Giudice ritiene che siano sussistenti dei dubbi sulla compatibilità della citata normativa nazionale con il diritto dell'UE ed in particolare con le previsioni di cui ai suindicati articoli del TFUE.

Si premette che la possibilità di potere disporre di una auto nello spazio europeo, considerata la necessaria ed inevitabile carattere mobile e dinamico della maggior parte delle attività umane, è di estrema importanza.

Qualsiasi limitazione nell'utilizzo di un'auto, soprattutto sulla base della nazionalità della stessa, comporta inevitabilmente la limitazione di diritti, di alcuni cittadini europei, all'interno dello spazio europeo.

[Or.9]

Per tale motivo, la questione [di cui trattasi] risulta rivestire importanza di livello comunitario. Secondo le previsioni della norma nazionale in esame, alle persone che risiedono in Italia per più di sessanta giorni È VIETATO L'UTILIZZO di un'auto targata in un altro Stato dell'U.E. ed indifferentemente a chi fosse intestata.

Per tale motivo le persone che intendono risiedere più di sessanta giorni in Italia, al fine di evitare le ingenti sanzioni previste, sono obbligate ad:

1. immatricolare la propria auto targata all'estero in Italia;
2. o, in alternativa, trasportare (esportare) l'auto nel paese d'origine, mediante una procedura per niente semplice ed immediata.

La nazionalizzazione di una auto in Italia, oltre alle spese d'immatricolazione ed oltre alla piuttosto complessa strada burocratica, obbliga il soggetto interessato a far revisionare / verificare l'auto nuovamente in Italia, a pagare la tassa automobilistica in Italia anche per l'anno in corso per il quale la corrispondente tassa / imposta veniva già pagata all'estero, nonché e soprattutto di acquistare una nuova polizza di assicurazione presso una Compagnia italiana (che notoriamente sono le più costose in Europa).

La procedura di esportazione prevede, invece, la consegna della carta di circolazione e delle targhe alla competente autorità italiana (alla Motorizzazione), la quale rilascia un documento provvisorio e delle targhe provvisorie, con le quali è possibile trasportare nel paese d'origine il veicolo.

Le nuove targhe devono essere necessariamente nuovamente assicurate, mentre la carta di circolazione e le targhe originarie potranno essere ritirate presso l'autorità competente del paese d'origine dopo un lunghissimo tempo di attesa (di circa 6 mesi).

Si fa inoltre presente, una circostanza piuttosto grave, che il documento provvisorio e le targhe provvisorie non hanno alcuna validità fuori dai confini italiani.

Risulta piuttosto palese che le suddette operazioni presuppongono costi e disagi rilevanti, nonché una significante tempistica burocratica.

Per tale motivo, la norma in esame, potrebbe, in maniera indiretta e/o “materiale”.

- da una parte, discriminare i cittadini europei in base alla loro nazionalità e

- dall'altra parte limitare il diritto degli stessi alla libera circolazione e soggiorno, limitare la libera circolazione dei lavoratori subordinati ed il diritto di libero stabilimento e libera prestazione di servizi.

Sulla discriminazione:

La norma nazionale, come detto, potrebbe risultare discriminatoria, in quanto gli italiani (i **[Or.10]** quali vivendo già in Italia hanno già un'auto immatricolata in Italia) non dovranno sostenere ulteriori spese e/o subire ulteriori disagi al fine di potere soggiornare / continuare di soggiornare in Italia (per qualsiasi motivo) per più di sessanta giorni consecutivi.

Mentre gli altri cittadini europei, al fine di potere soggiornare in Italia (per motivi professionali, lavorativi, di studio e/o semplicemente per vacanza), per più di sessanta giorni, dovranno sostenere spese rilevanti ed affrontare relativamente lunghe procedure burocratiche. Inoltre, gli italiani che intendono soggiornare per più di sessanta giorni in un altro paese europeo (per qualsiasi motivo), hanno il diritto di utilizzare, nel detto paese europeo, le proprie auto immatricolate in Italia, in quanto in nessun altro Stato europeo è previsto l'obbligo della nazionalizzazione delle auto dopo così breve tempo.

Tale fatto potrebbe creare una situazione di disparità.

Inoltre, se tutti i Paesi europei introducessero simili provvedimenti in maniera reciproca si creerebbe una situazione insostenibile e di impasse, anche alla luce del fatto che un cittadino europeo può essere residente in più di uno Stato europeo (e ciò spesso accade).

Sulla limitazione del diritto di libera circolazione e soggiorno, libera circolazione dei lavoratori subordinati, libero stabilimento e libera prestazione di servizi nello spazio europeo:

Dall'altra parte, l'obbligo di immatricolare la propria auto in Italia (e soprattutto dopo un periodo di soggiorno in Italia oggettivamente molto breve - sessanta giorni), potrebbe limitare i cittadini europei nell'esercizio delle loro libertà previste dal TFUE, di cui ai sopracitati articoli.

Si indicano quale semplice esempio i lavoratori stagionali, i quali, per motivi lavorativi, soggiornano in Italia per non più di 3-4-5 mesi all'anno (per esempio l'istruttore di sci o il cuoco in Trentino Alto Adige nella stagione invernale).

Detti lavoratori, dopo due mesi, dovrebbero immatricolare la loro auto in Italia e successivamente al rientro nel proprio paese d'origine reimmatricolarla.

Tale procedura, oltre ad essere antieconomica, potrebbe effettivamente impedire o quantomeno limitare il diritto alla libera circolazione dei lavoratori nello spazio europeo ed in particolare in Italia.

Il ragionamento è analogo anche in relazione al soggiorno per motivi di studio o vacanze che durano più di sessanta giorni consecutivi o per quanto riguarda la situazione dei professionisti / società che hanno necessità di svolgere un lavoro / offrire un servizio in Italia che potrebbe durare più di sessanta giorni e successivamente desiderano ritornare nel proprio Paese **[Or.11]** d’origine.

La norma italiana in esame potrebbe effettivamente portare detti soggetti a rinunciare alle relative facoltà e [a] orientarsi verso altri Paesi che non prevedono simili limitazioni. L’interpretazione del diritto dell’UE sul punto risulta rilevante ai fini della decisione, in quanto, se il comma 1 -bis dell’art. 93 del Codice della Strada, risultasse discriminatorio[*o*] ex art. 18 del TFUE e/o limitasse in maniera indiretta i diritti e le libertà dei cittadini europei di cui agli artt. 21, 26, 45, 49-55, 56-62 del TFUE, la contravvenzione impugnata dovrebbe essere annullata.

5. ARGOMENTI ESSENZIALI DELLE PARTI NEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE

Parte [attrice] richiedeva al Giudice del rinvio la disapplicazione del comma 1 -bis dell’art. 93 del Codice della Strada, in quanto, ad avviso della stessa, risulta in palese contrasto con gli artt. 18, 21, 26, 45, 49-55, 56-62 del TFUE.

Parte attrice sostiene inoltre che una simile previsione disintegrativa non dovrebbe essere ammissibile nello spazio unico europeo.

Gli Stati membri non dovrebbero adottare norme che potrebbero limitare il diritto dei cittadini europei di circolare in qualsiasi Stato membro con auto immatricolate in qualsiasi altro Stato europeo.

Le targhe devono essere semplicemente europee, anche sostanzialmente e non solo formalmente.

Solo in questo modo le libertà di cui al TFUE possono essere garantite appieno.

Inoltre, un cittadino europeo, dovrebbe potere far revisionare la propria auto in qualsiasi altro Stato membro.

Le dette auto dovrebbero potere essere assicurate con qualsiasi Compagnia europea, lasciando regolare tutto solo dal libero mercato, altrimenti il libero mercato assicurativo è, indubbiamente, inesistente.

La *ratio* della norma, secondo il Governo italiano, sarebbe la limitazione della “*esterovestizione*” delle auto.

Ma al fine di regolare la “*esterovestizione*” ovvero al fine di stabilire il Paese di tassazione dei beni e dei redditi esistono apposite “*Convenzioni per evitare la doppia imposizione*”, sulla base del Modello OCSE, fra tutti i Paesi europei.

Dette Convenzioni, di sicuro, non possono essere disapplicate o emendate mediante semplici norme interne.

[Or.12]

L'effetto della norma, pertanto, è univoco - protegge le Compagnie assicurative interne, notoriamente molto care e “*fuori mercato*”, l'unico motivo per cui molte persone hanno scelto di non immatricolare le proprie auto in Italia.

Tale protezionismo occulto è palesemente in contrasto con il mercato unico e con la politica di concorrenza dell'UE.

Parte [convenuta] non si è espressa in modo specifico sul punto.

6. PUNTO DI VISTA DEL GIUDICE DEL RINVIO

Ad avviso del presente Giudice, il divieto di circolare in Italia con una auto immatricolata in un altro Stato europeo (indifferentemente a chi fosse intestata), da parte di un soggetto residente da più di soli sessanta giorni in Italia, oltre che a far sorgere dubbi su una eventuale violazione di alcuni diritti umani, potrebbe risultare discriminatoria sulla base di nazionalità. Inoltre, l'obbligo di nazionalizzazione delle auto targate in un altro Stato europeo, al fine di potere circolare in Italia, soprattutto dopo un soggiorno di così breve durata, potrebbe rendere difficoltoso e/o limitare, in maniera indiretta, ma notevole, l'esercizio dei diritti di alcuni cittadini europei di cui alle succitate norme del TFUE.

7. RINVIO DELLE QUESTIONI PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

Per questi motivi il Giudice di Pace di Massa, come sopra, visto l'articolo 267 TFUE, sottopone alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se la nozione di divieto di “*discriminazione effettuata in base alla nazionalità*”, ai sensi dell'art. 18 del TFUE, debba essere interpretata nel senso che è vietat[a], da parte degli Stati membri, ogni legislazione che possa, in maniera anche indiretta, occulta e/o materiale, mettere in difficoltà i cittadini degli altri Stati membri?
2. Nel caso in cui alla prima domanda sia data risposta positiva, se il comma 1-bis dell'art. 93 del Codice della Strada, sul divieto di circolazione con targhe estere (a chiunque intestate) dopo sessanta giorni di residenza in Italia, possa mettere in difficoltà i cittadini degli altri Stati membri (possessori di auto con targa estera) e conseguentemente avere natura discriminatoria in base alla nazionalità?
3. Se le nozioni di:

- a. *"diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" di cui all'art. 21 del TFUE;*
- b. *"mercato interno" che "comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei [Or.13] capitali secondo le disposizioni dei trattati" di cui all'art. 26 del TFUE;*
- c. *"La libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è assicurata" di cui all'art. 45 del TFUE;*
- d. *"le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate", di cui agli artt. 49-55 del TFUE;*
- e. *"le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione" di cui agli artt. 56-62 del TFUE;*

debbano essere interpretate nel senso che le previsioni nazionali che possano, anche solo in maniera indiretta, occulta e/o materiale, limitare o rendere difficoltoso, per i cittadini europei, l'esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri, del diritto di libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, della libertà di stabilimento e della libertà di prestazioni dei servizi o influire in qualche modo sui suddetti diritti, sono ugualmente vietate?

4. Nel caso in cui alla terza domanda sia data risposta positiva, se il comma 1 -bis dell'art. 93 del Codice della Strada, sul divieto di circolazione con targhe estere (a chiunque intestate) dopo sessanta giorni di residenza in Italia, possa limitare, rendere difficoltoso o influire in qualche modo sull'esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri, del diritto di libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, della libertà di stabilimento e della libertà di prestazioni dei servizi?

8. FORMULE CONCLUSIVE

Il Giudice di Pace di Massa, dato atto di quanto sopra sospende il procedimento n. [OMISSIS] fino alla pronuncia sulla questione della Corte di giustizia Europea.

Massa, 16.6.2020

[OMISSIS]